



**CITTÀ DI AVIGLIANO**  
(Provincia di Potenza)

# **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(art. 1, commi 611-614, legge n. 190/2014)

## **1. Introduzione**

### **1.1. Premessa**

L'articolo 1, commi 611-614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **1.2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*").

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. Come precisato, la legge 190/2014 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' evidente che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

### **1.3. Attuazione**

Di norma, approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, della disciplina dettata dall'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali della disciplina da ultimo richiamata:

- le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore (art. 1, comma 563, legge 147/2013). La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
- nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica (comma 565);
- entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (comma 566);
- per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale (comma 567);
- le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente (comma 568-bis);

In caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di

conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **1.4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **2. Le partecipazioni dell'ente**

### **2.1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Avigliano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto Lucano Spa con una quota dell' 1,12%;
2. Società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Basento - Camastra consortile a r.l. con una quota dell' 1%;
3. Società Piani e Programmi di Azione Locale (P.P.A.L.) consortile a r.l., in liquidazione, con una quota del 9,55%.

## **3. Il piano operativo di razionalizzazione**

### **3.1. Società Acquedotto Lucano Spa**

Acquedotto Lucano S.p.A. è una società interamente a capitale pubblico, costituita nell'anno 2002 da 119 Comuni lucani, che partecipano nella misura di un euro per abitante, nonché dalla Regione Basilicata, che detiene il 49% del capitale azionario.

Acquedotto Lucano Spa è l'ente gestore del servizio idrico integrato in Basilicata. Ha per oggetto sociale la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi

industriali o agricoli. La società si occupa inoltre della realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche, e di ricerca e coltivazione di sorgenti di acque.

La Società Acquedotto Lucano Spa è di proprietà del Comune di Avigliano per l' 1,12% del capitale sociale.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale 32 del 26 luglio 2002.

Acquedotto Lucano Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale conservare la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Acquedotto Lucano S.p.A. in quanto si ritiene importante mantenere la governante e il controllo sui servizi erogati ai cittadini

### **3.2. Società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Basento - Camastra consortile a r.l.**

Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Basento - Camastra società consortile a responsabilità limitata è di proprietà del Comune per l' 1% del capitale sociale.

La società G.A.L. Basento - Camastra ha scopo consortile e non ha fini di lucro. È costituita da soggetti pubblici e privati, espressione delle aree interessate (punto 12 Comunicazione Ue agli Stati membri 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000), nell'ambito del programma Leader Plus dell'Unione europea e della Regione Basilicata.

I soggetti pubblici partecipanti sono i comuni, le comunità montane e gli organismi gestori delle aree protette presenti in ciascuna area omogenea. I soggetti privati coinvolti sono le associazioni di categoria, i sindacati, i consorzi di operatori, le associazioni ambientaliste, le associazioni riconosciute di volontariato e del no-profit, le associazioni locali e le pro loco.

La società ha per oggetto la promozione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e delle azioni e interventi in esso inserite. Essa attua una molteplicità di servizi volti a favorire l'integrazione degli interventi: sviluppo di nuove attività imprenditoriali e consolidamento di quelle esistenti attraverso interventi rivolti prevalentemente alle risorse umane, alle imprese e ai servizi, per contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'area definita nel Piano di Sviluppo Locale.

La società è stata costituita con atto notarile in data 16/7/2003 e la sua durata è attualmente fissata fino al 31 dicembre 2020.

Il Comune di Avigliano ha deliberato l'acquisizione della partecipazione societaria con atto di Consiglio comunale n. 20 del 23/5/2009.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, ritenendo la stessa utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto l'attività svolta dalla società attiene alla promozione e valorizzazione del territorio ed è diretta a favorire la crescita dell'economia locale e lo sviluppo turistico legato alle tradizioni e alla cultura dell'area interessata. La partecipazione al G.A.L. Basento - Camastra è coerente con le finalità istituzionali del Comune, come individuate dalle norme del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, segnatamente agli articoli 3, comma 2, e 13.

### **3.3. Società Piani e Programmi di Azione Locale (P.P.A.L.) consortile a r.l. in liquidazione**

La Società Piani e Programmi di Azione Locale (P.P.A.L.) consortile a responsabilità limitata è di proprietà del Comune per il 9,55% del capitale sociale.

La Società ha scopo consortile e non ha fini di lucro. È stata istituita, nell'ambito del Programma Leader II, promosso dall'Unione europea e dalla Regione Basilicata, quale "operatore collettivo" beneficiario finale dei finanziamenti inerenti l'iniziativa Leader II e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL), del relativo *business plan* e delle azioni e interventi in esso inserite.

Il Comune di Avigliano ha aderito al consorzio con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 31/10/1998.

Attualmente la società è in liquidazione. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.